

COMUNE DI MONDOLFO (PS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

*Ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
e modificazioni, , adottato con D.C.C. n° 83 del 22/12/1998 e approvato con
D.C.C n° 79 del 18/07/00*

Progettisti

Arch. Marco Valerio Agretti
Arch. Nardo Goffi

Indice generale

PARTE I **Relazione generale**

PARTE II **Generalità**

TITOLO I **Finalità'**

1. Principi generali

TITOLO II **Prescrizioni Generali**

- 2. Definizione dei mezzi pubblicitari, ai sensi del D.P.R. 16.12.1992, Art. 47.**
- 3. Mezzi pubblicitari non consentiti e ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e fasce di pertinenza.**
- 4. Mezzi pubblicitari su supporti provvisori o rimovibili e segni orizzontali reclamistici.**
- 5. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari**
- 6. Dimensioni dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati**
- 7. Impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e transenne parapedonali**
- 8. Striscioni, locandine e stendardi**
- 9. Facoltà della commissione edilizia**

PARTE III
Zone omogenee

TITOLO III
Zone omogenee

10. Zone omogenee

TITOLO IV
Normative di zona

11. Zona A) Mondolfo, centro antico

12. Zona B) Marotta, viale Carducci, Mondolfo, via Cavour,

13. Zona C) Marotta, lungomare

14. Zona D) Statale Adriatica, Marotta centro

15. Zona E) Statale Adriatica, Marotta sud

16. Zona F) Centri di quartiere

17. Zona G) Zona residenziale

18. Zona H) Insediamenti industriali, artigianali e commerciali

19. Zona I) Territorio agricolo

20. Zona J) Nodi

21. Zona K) Altre zone (stazioni di rifornimento, aree di interesse storico ed artistico...)

PARTE IV
Impianti per le pubbliche affissioni

22. Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni

23. Tipologie di impianti per l'esposizione di pubbliche affissioni

PARTE V
Norme transitorie

TITOLO V
Termini e modalità di uniformazione al P.G.I.P.

24. Adeguamento

PARTE VI
Controllo amministrativo

TITOLO VI
Autorizzazioni

25. Divieti

26. Modulo di richiesta

27. Registro delle autorizzazioni

TITOLO VII
Vigilanza

28. Soggetti autorizzati e modalità di controllo

TITOLO VIII
Sanzioni

29. Sanzioni tributarie ed amministrative

PARTE VII
Allegati

30. Abaco delle tipologie dei mezzi pubblicitari consentiti nelle zone omogenee

31. Tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni

32. Tipologie delle bacheche

33. Ubicazione degli impianti esistenti e progetto di redistribuzione ed integrazione degli impianti per le pubbliche affissioni (per evidenti ragioni di praticità, i materiali

che sono enumerati nei commi del presente articolo sono disposti in un apposito raccoglitore)

34. Censimento e schedatura degli impianti esistenti (per evidenti ragioni di praticità, i materiali che sono enumerati nei commi del presente articolo sono disposti in appositi raccoglitori)

35. Modulo di richiesta per le autorizzazioni

PARTE VIII

Fase di analisi

36. Analisi territoriale (per evidenti ragioni di praticità, la tavola costituente il materiale di questo articolo è disposta insieme all'altra documentazione in formato A3)

37. Struttura del territorio sulla base della localizzazione dei mezzi pubblicitari (per evidenti ragioni di praticità, la tavola costituente il materiale di questo articolo è disposta insieme all'altra documentazione in formato A3)

38. Livelli di illuminazione lungo la SS 16 nella zona di Marotta centro (per evidenti ragioni di praticità, la tavola costituente il materiale di questo articolo è disposta insieme all'altra documentazione in formato A3)

PARTE I

Relazione generale

Anche quando non organizzata da un progetto complessivo, la comunicazione pubblicitaria presenta alcuni aspetti di regolarità ed uniformità, essendo ispirata dai comportamenti, a loro volta uniformi perché economici, dell'operatore che intende reclamizzarsi presso una fascia di utenti, in relazione alla collocazione del proprio messaggio nella città e rispetto ai messaggi concorrenti. La ricorrenza dei comportamenti fa sì che i messaggi pubblicitari, da soli, possano suggerire un'immagine della città, così come viene vissuta ed immaginata dagli operatori commerciali e, presumibilmente, da una parte significativa della popolazione.

Peraltro, nel rapporto tra città e sistema commerciale, certamente quest'ultimo non è solo termine passivo, stante la grande capacità di modificazione dell'ambiente urbano esercitata dalla collocazione sul territorio delle attività terziarie; è perciò corretto affermare che la struttura urbanistica trova un'eco nella ubicazione degli impianti pubblicitari anche perché la dislocazione degli esercizi ha anch'essa via via innescato variazioni nell'uso del territorio.

Eppure, il concetto stesso di "pubblicità", connesso com'è all'idea di mettere in evidenza un operatore economico rispetto agli altri, a prima vista pare si scontri con gli intenti di da-

re regole generali alla propagazione dei diversi messaggi, ma è sufficiente una breve ricognizione del materiale fotografico allegato a questo Piano per notare come alcune situazioni di eccessiva difformità tra i mezzi pubblicitari inneschino un effetto di ridondanza che finisce talvolta per travolgere le singole insegne od i singoli manifesti, negando addirittura loro la necessaria possibilità di individuazione.

Comunque, grazie alla razionalità degli operatori, alla quale si faceva riferimento all'inizio di questo testo, si è spesso realizzato un ordine spontaneo che ha fatto sì che, ad esempio, la pubblicità lungo la statale Adriatica sia molto più appariscente di quella presente nel centro antico di Mondolfo. Ci sembra, positivamente, che ciò sia dovuto non solo agli automatici equilibri dei comportamenti economici o ad altri tipi di imposizioni, ma anche alla capacità dei cittadini - commercianti di interpretare le diverse qualità e le diverse possibilità di fruizione del territorio.

Ebbene, questo P.G.I.P. si propone di considerare anche le diverse scale di percezione che nel territorio si realizzano, in funzione del tipo degli spostamenti che avvengono all'interno di ciascuna zona e del tipo di utente che la attraversa, offrendo indicazioni cogenti ma anche lasciando, specialmente per le insegne di esercizio, la possibilità di scegliere tra impostazioni alternative, riportate in un abaco grafico che accompagna il Regolamento; a seconda delle zone, anche le alternative saranno disponibili in numero diverso, garantendo diversi margini di uniformità.

La maggiore uniformità è richiesta per il centro antico, la cui importante qualità è testimoniata, più che dalla presenza di eccezioni architettoniche, dalla resistenza della struttura urbana e dalla residua armonia di scala degli edifici compresi entro le mura. Se in questo perimetro si richiede omogeneità per le insegne di esercizio, se si prevede un alleggerimento delle pubbliche affissioni dislocate ai piedi della cinta muraria, è perché in situazioni di pregio ambientale, come certamente è quella del centro antico di Mondolfo, gli stessi esercizi troveranno giovamento dal rispetto della dignità del contesto.

Zone diverse, come viale Carducci o le zone delle strade statali, saranno normate in modo via via più adatto alle necessità del fruitore pedone o automobilista, mentre appare giusto ricordare anche qui che permane su tutto il territorio, compreso o meno all'interno del perimetro di validità del Piano, il divieto di collocare mezzi pubblicitari nelle zone vincolate dalla Legge 1089/1939 sul rispetto del patrimonio artistico e culturale.

L'idea che gli impianti pubblicitari abbiano un ruolo importante nel paesaggio urbano e che esista un rapporto biunivoco, da non spezzare, di modificazioni indotte dalla città sulla struttura commerciale e viceversa hanno spinto a ricercare un'organizzazione degli impianti che rispondesse dunque a criteri adeguati alle caratteristiche sia urbanistiche che commerciali delle diverse aree nelle quali sono collocati.

Anche così sono state individuate le zone omogenee in cui è stato suddiviso il territorio, ciascuna caratterizzata da un proprio sistema di prescrizioni; talvolta tali zone si configurano, oltre che come aree estese, come porzioni di territorio relativamente piccole, circondate da altre aree, con regimi normativi nettamente diversi perché diverso è il loro ruolo nella vita e nella figura della città.

All'attenzione accordata al ruolo delle diverse aree si è accompagnata la volontà di creare un sistema di disposizioni facilmente adattabile alle scelte venturose di controllo del territorio. Per questo le zone, sebbene spesso individuate, per immediata comprensione, con un

toponimo che le accompagna (esempio: *Zona A - Mondolfo centro antico*), sono pensate in analogia alle zone degli strumenti urbanistici, ovvero si configurano come zone normative, il cui perimetro ed il cui numero è suscettibile di subire modificazioni nel tempo. In questo modo, al crescere dei quartieri non ancora individuati nelle planimetrie del presente Piano, sarà semplice stabilire, per analogia, se il carattere di una loro parte vada ricondotto alla zona di viale Carducci, piuttosto che a quella dei Centri di quartiere o della Statale sud, estendendo conseguentemente alle nuove aree il regime che si riterrà più opportuno.

Il presente Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari nasce in ottemperanza alla normativa vigente, come strumento previsto dal D.L. n. 507 del 30 aprile 1992.

L'obiettivo del Piano è la razionalizzazione del sistema pubblicitario, al fine anzitutto di evitare interferenze tra questo e la segnaletica stradale, aumentando la sicurezza della circolazione.

Perciò una delle parti più ponderose di questo strumento è costituita dal rilievo degli impianti presenti nel territorio, ciascuno dei quali è stato fotografato e schedato. Tale schedatura, prevista dalla legislazione vigente, si pone come finalità la restituzione della situazione degli impianti pubblicitari ad una data nota, permettendo di operare scelte, liberamente prese in relazione al Regolamento frutto del presente Piano, oppure necessariamente condizionate dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Ciò, in quanto il P.G.I.P. ha giurisdizione solamente su una porzione del territorio comunale, per quanto rilevante, ovvero all'interno del perimetro urbano e dove il limite di velocità, stabilito in via permanente, non supera i 50 km orari. Al di fuori di questa porzione di territorio vige la normativa nazionale, che non consente deroghe agli Enti locali.

Esaminando le schede dei mezzi pubblicitari sarà facile notare come esse riservino uno spazio alle eventuali irregolarità riscontrate nel mezzo censito: è importante chiarire che, in questi casi, il mezzo segnalato come irregolare è tale non già rispetto al nuovo Regolamento del P.G.I.P., ma all'immediatamente efficace normativa generale (al momento della schedatura non sarebbe peraltro stato possibile segnalare irregolarità relative ad un Piano non ancora in essere!).

Stabiliti gli intendimenti del Piano e la sua struttura normativa, si è trattato di indicare le modalità di una transizione mediata tra lo stato attuale dei mezzi pubblicitari e quello che si intende ottenere una volta che il P.G.I.P. sarà operativo a regime. A questo scopo le norme transitorie sono state concepite per evitare la penalizzazione degli operatori commerciali e delle altre categorie interessate ed altrettanto garantendo un progressivo adattamento al nuovo strumento, ponendo i titolari degli attuali mezzi pubblicitari nella condizione generale di dover adattare i mezzi non conformi al Regolamento solo alla scadenza della autorizzazione già ottenuta o a partire dalla richiesta di un diverso mezzo pubblicitario in sostituzione di quello esistente. Invece, per chi dovesse far richiesta di un nuovo mezzo pubblicitario, le norme definitive sono valide a tutti gli effetti sin dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Infine, una nota sull'uso del presente Piano: quando un soggetto farà richiesta di installare un nuovo mezzo pubblicitario, dovrà indicare il sito nel quale egli intende collocarlo. A

questo punto gli uffici comunali competenti, individuato detto sito all'interno delle planimetrie del P.G.I.P., saranno in grado, in base al colore riportato in planimetria, di individuare la zona nella quale ricade il mezzo richiesto.

A ciascuna zona corrisponde uno specifico articolo del Regolamento che considera, una per una, le diverse le categorie dei mezzi pubblicitari, indicando quelli consentiti e, con l'appoggio di un abaco, rappresentando anche graficamente i contenuti delle prescrizioni. Dunque il richiedente non solo potrà verificare se l'impianto da lui concepito è consentito o meno nella zona nella quale si propone di esporlo, ma verrà anche a conoscenza di tutti gli altri tipi di impianti ivi ammessi, potendo così scegliere con opportuna competenza.

Ci si augura, in questo modo, di aver realizzato uno strumento agile, dalla facile consultazione e flessibile nel tempo, grazie alla possibilità di aggiornamento senza necessità di particolari modifiche normative, ma soprattutto chiaro, che possa aiutare a mantenere ed a migliorare alcuni aspetti dell'ambiente urbano, in un quadro di relazioni semplici tra cittadino ed istituzioni.

PARTE II

Generalità

TITOLO I

Finalità

1. Principi generali

1. Il Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari, in seguito denominato "P.G.I.P." è redatto in ottemperanza all'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e detta le norme relative a detti impianti all'interno dei centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h. Il Piano si uniforma al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e d.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) ed a quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 16 settembre 1996, n. 610) ed alla seguenti variazioni e modificazioni. Per le porzioni di territorio esterne al perimetro di validità del presente P.G.I.P. sussiste la piena validità della normativa generale vigente e sopra citata.

TITOLO II

Prescrizioni Generali

2. Definizione dei mezzi pubblicitari, ai sensi del D.P.R. 16.12.1992, Art. 47.

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale

e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce; supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno; con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata in materiale rigido. L’elemento bidimensionale privo di rigidità applicato su qualsiasi sostegno capace di conferirgli fissità, anche in via provvisoria (cavalletti, etc.) è da considerarsi, a tutti gli effetti, come “cartello”.

6. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate di autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

3. Mezzi pubblicitari non consentiti e ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e fasce di pertinenza.

1. Ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, non è consentita la collocazione di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circola-

zione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia contenuti, significati o fini in contrasto con le norme di comportamento previste dal codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio non parallele al senso di marcia e non in aderenza ai fabbricati e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati limitatamente alle strade di tipo E) strade urbane di quartiere ed F) strade locali è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) 20m, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 5m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) 10m dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e delle intersezioni;

d) 1.5 m dalla carreggiata se non indicato negli schemi allegati;

le distanze sopra indicate non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m 1.5 dal limite della carreggiata.

Al di fuori dai centri urbani e per tutti i casi non considerati nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento sono valide le norme dell'articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Mezzi pubblicitari su supporti provvisori o rimovibili e segni orizzontali reclamistici.

1. I mezzi pubblicitari collocati su supporti provvisori (come manifesti collegati saldamente, in qualsiasi modo, a sostegni pieghevoli, rimovibili, etc.) sono a tutti gli effetti equiparati a quelli a carattere permanente e devono rispondere agli stessi requisiti di sicurezza contro l'azione del vento e per la circolazione automobilistica. Possono essere esposti per un tempo massimo di giorni 8 (otto), ed in aderenza all'esercizio stesso, sulle relative pertinenze, e sul suolo pubblico, in numero non superiore a due, per una superficie complessiva inferiore a 2,8 mq. Sono soggetti a regolare autorizzazione. I supporti provvisori non devono comunque creare impedimento alla circolazione degli invalidi, ovunque esistano servitù di passaggio. Le strutture di sostegno devono riportare le targhette o le scritte di identificazione richieste dall'Art. 55 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. Anche i segni orizzontali reclamistici sono soggetti a regolare autorizzazione e pagamento.

5. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari

1. Devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realiz-

zazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. In area pedonale, al fine di evitare pericolo per i pedoni, la struttura di ancoraggio a terra dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve essere di sagoma regolare e senza sporgenze fino ad una altezza di m 2,20. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata. I segnali orizzontali reclamistici ove consentiti devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli stessi.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né luce intermittente, né di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento inoltre devono essere realizzati con componenti stagni onde evitare contatti o disfunzioni dipendenti da infiltrazioni di umidità e condense, essere dotati di proprio differenziale e messa a terra, essere realizzati secondo quanto dichiarato nel certificato di conformità dell'impianto elettrico in base alla normativa vigente. Ad esclusione dei mezzi pubblicitari luminosi collocati lungo aree riservate permanentemente al solo transito pedonale, le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. L'uso dei colori non deve generare confusione con la segnaletica luminosa. Al di fuori delle aree riservate permanentemente al solo transito pedonale non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari che facciano ricorso a luci rosse e verdi. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

2. Le strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari, salvo diversa specifica prescrizione, devono essere tinteggiate nel rispetto del Piano del Colore del Comune di Mondolfo e devono riportare le targhette o le scritte di identificazione richieste dall'Art. 55 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

6. Dimensioni dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati

1. Se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile in-

crementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq fino al limite di 50 mq.

2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

7. Impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e transenne parapetonali

1. Se la superficie è inferiore a 3 mq., non si applicano, le distanze previste dall'articolo 51 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del codice. Nei centri abitati si applicano le distanze fissate dal Regolamento Comunale per le singole zone omogenee. Tali impianti potranno essere integrati, rispetto alle previsioni del presente P.G.I.P., in sede di redazione del Piano per l'Arredo urbano.

8. Striscioni, locandine e standardi

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e standardi finalizzati al lancio di iniziative pubblicitarie è consentito esclusivamente sull'area di pertinenza dell'esercizio commerciale titolare dell'iniziativa. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui questi mezzi si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alla ventiquattro ore successive alla stessa. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di curare la manutenzione del mezzo pubblicitario, provvedendo a sostituirlo od eliminarlo anche durante il periodo autorizzato, qualora esso risulti danneggiato dagli agenti atmosferici o per altre cause.

9. Facoltà della commissione edilizia

1. La commissione edilizia, nell'esame delle richieste di autorizzazioni per la collocazione degli impianti pubblicitari, potrà porre ulteriori vincoli alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in base a valutazioni di carattere architettonico, urbanistico, ambientale, di sicurezza.

PARTE III

Zone omogenee

TITOLO III

Zone omogenee

10. Zone omogenee

1. Ai fini del Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari, il territorio comunale di Mondolfo risulta suddiviso in undici zone omogenee, caratterizzate ciascuna da regimi normativi

costanti al proprio interno. Tali zone, individuate dalla specifica cartografia e non necessariamente riferite alle zone omogenee del PRG, sono:

- A). Mondolfo, centro antico
- B). Marotta, viale Carducci e Mondolfo, via Cavour
- C). Marotta, lungomare
- D). Marotta, Statale-centro
- E). Marotta, strada Statale
- F). Centro di quartiere
- G). Zona residenziale
- H). Industrie ed attività artigianali
- I). Territorio agricolo
- J). Nodi
- K). Altre zone (stazioni di rifornimento, aree di interesse storico - artistico).

TITOLO IV

Normative di zona

11. Zona A) Mondolfo, centro antico

1. Insegne di esercizio

Devono essere installate all'interno del vano riservato alla vetrina e devono, se luminose, esserlo grazie a luce indiretta. Qualora l'altezza del vano della vetrina sia inferiore a m 2,40 o qualora la presenza di un infisso apribile impedisca la realizzazione nel modo sopra indicato, è consentita l'installazione immediatamente al di sopra del vano riservato alla vetrina, purché la larghezza dell'insegna non superi quella del vano stesso e l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 0,60; anche in questo caso è consentita la sola illuminazione indiretta. Per gli infissi di nuova realizzazione la parte superiore a metri 2,40 deve essere predisposta per consentire l'ubicazione di un'eventuale insegna. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, così come nelle zone riservate alla sola circolazione pedonale in via permanente è consentita, in alternativa, l'installazione di insegne perpendicolari alla facciata, nel numero di una per ciascun esercizio, con altezza d'imposta pari a m 2,70 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 1,00 x 0,50, realizzate nel rispetto dello schema allegato ed illuminate, qualora ciò avvenga, grazie a luce indiretta. Le insegne poste perpendicolarmente rispetto alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza (schema n. 1).

2. Preinsegne

Sono consentite esclusivamente di esercizi presenti nel raggio di metri 300 dal cartello stesso su appositi sostegni, come da schema allegato (schema 1), in gruppi di sei cartelli per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30, purché non luminosi, né per luce propria, né per luce indiretta, a distanza reciproca tra le installazioni non inferiore a m 300.

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione indiretta delle insegne solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso. Le sorgenti luminose non po-

tranno comunque essere collocate ad una quota inferiore rispetto a quella dell'insegna a cui si riferiscono.

4. Cartelli

E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 100. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento. E' comunque vietata l'esposizione di cartelli diversi dai summenzionati, sia sul suolo privato che su quello pubblico.

5. Locandine e stendardi

L'esposizione di stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, nel formato massimo di cm 42,00 x 29,70 (formato A3), è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative pubblicitarie. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Non è consentito il posizionamento di locandine al di fuori dei vani riservati a porte e vetrine. Locandine e stendardi devono essere sempre privi di rigidità, privi di superficie d'appoggio e, comunque, non aderenti alla stessa e devono essere sostituiti, durante il periodo di esposizione consentito, quando risultino danneggiati. Non possono essere luminosi.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Deve recare uno spazio pubblicitario inferiore ai 3 mq, non può avere uno spazio pubblicitario luminoso. Il posizionamento è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: 1 m dal limite della carreggiata, 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi una superficie maggiore a 0,3 mq. I cartelli e agli altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, di superficie inferiore a mq 0,3, devono essere installate all'interno del vano riservato alla vetrina, non hanno alcun limite alla durata del periodo di variabilità del messaggio.

12. Zona B) Marotta, viale Carducci, Mondolfo, via Cavour,

1. Insegne di esercizio

Devono essere installate all'interno del vano riservato alla vetrina e devono, se luminose, possono esserlo, sia per luce diretta che indiretta. Qualora l'altezza del vano della vetrina sia inferiore a m 2,40, o qualora la presenza di un infisso apribile impedisca la realizzazio-

ne nel modo sopra indicato, è consentita l'installazione immediatamente al di sopra del vano riservato alla vetrina, purché la larghezza dell'insegna non superi quella del vano stesso e l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 0,60; anche in questo caso è consentita la sola illuminazione indiretta. Per gli infissi di nuova realizzazione la parte superiore a metri 2,40 deve essere predisposta per consentire l'ubicazione di un'eventuale insegna. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, così come nelle zone riservate alla sola circolazione pedonale in via permanente è consentita l'installazione di insegne perpendicolari alla facciata dell'esercizio nel numero di una per ciascun esercizio, con altezza d'imposta pari a m 3,50 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 1,00 x 0,50, realizzate nel rispetto dello schema allegato ed illuminate, qualora ciò avvenga, grazie a luce indiretta. Le insegne poste perpendicolarmente rispetto alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza (schema n. 1). Qualora la facciata dell'esercizio disti dal suolo pubblico più di m 3,00, le insegne di esercizio perpendicolari alla facciata possono essere installate non già su quest'ultima, ma su apposito sostegno (palo), al quale risultino rigidamente collegate, mantenendo la stessa conformazione e le stesse dimensioni delle insegne applicate sulla facciata, secondo lo schema allegato. Ciascun palo deve, salvo documentate e giustificate eccezioni, essere collocato in modo tale che l'insegna da esso portata risulti allineata con quella immediatamente precedente o seguente, avendo peraltro cura di non creare intralcio alcuno alla circolazione veicolare (schema n. 2).

2. Preinsegne

Sono consentite di esercizi presenti nel raggio di metri 300 dal cartello stesso su appositi sostegni, come da schema allegato (schema 1), in gruppi di sei cartelli per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30, purché non luminosi, né per luce propria, né per luce indiretta, a distanza reciproca tra le installazioni non inferiore a m 300.

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione indiretta delle insegne solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate ad una quota inferiore rispetto a quella dell'insegna a cui si riferiscono.

4. Cartelli

E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate riportate in appendice (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di installazione agli

alberi e pali della luce. E' comunque vietata l'esposizione di cartelli diversi dai summenzionati, sia sul suolo privato che su quello pubblico.

5. Locandine e standardi

L'esposizione di standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, nel formato massimo di cm 42,00 x 29,70 (formato A3), è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative pubblicitarie. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Non è consentito il posizionamento di locandine al di fuori dei vani riservati a porte e vetrine. Locandine e standardi devono essere sempre privi di rigidità, privi di superficie d'appoggio e, comunque, non aderenti alla stessa e devono essere sostituiti, durante il periodo di esposizione consentito, quando risultino danneggiati. Non possono essere luminosi.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) lo spazio pubblicitario non può essere luminoso. Non è consentita la pubblicità sulle panchine.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai tre minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Nelle aree riservate permanentemente al solo transito pedonale il periodo di variabilità minimo è pari a tre minuti, qualunque sia la collocazione del mezzo pubblicitario. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, di superficie inferiore a mq 0,3, collocati all'interno delle aree riservate permanentemente al solo transito pedonale, non si applica alcun limite alla durata del periodo di variabilità del messaggio.

13. Zona C) Marotta, lungomare

1. Insegne di esercizio

Ciascun esercizio può installare una sola insegna luminosa per luce diretta. Le eventuali altre insegne potranno essere luminose solo per via indiretta. E' consentita l'installazione di insegne anche al di sopra del vano riservato alla vetrina, purché di altezza contenuta in m 1,00. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, così come nelle zone riservate alla sola circolazione pedonale in via permanente è consentita l'installazione di insegne perpendicolari alla facciata dell'esercizio, con altezza d'imposta pari a m 3,50 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 1,50 x 1, realizzate nel rispetto dello schema allegato (schema n. 1). Le insegne poste perpendicolarmente rispetto alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza. Qualora la facciata dell'esercizio disti dal suolo pubblico più di m 3,00, le insegne di esercizio perpendicolari alla facciata possono essere installate non già su quest'ultima, ma su apposito sostegno (palo), al quale saranno rigidamente collegate, mantenendo la stessa conformazione e le stesse dimensioni delle insegne

applicate sulla facciate, secondo lo schema allegato. Ciascun palo deve, salvo documentate e giustificate eccezioni, essere collocato in modo tale che l'insegna da esso portata risulti allineata con quella immediatamente precedente o seguente, avendo peraltro cura di non creare intralcio alcuno alla circolazione veicolare (schema n. 2). Sul lato della spiaggia sono consentite insegne nel numero di una per ciascun esercizio, da realizzarsi nelle dimensioni l x h di m 2,00 x 1,00, eventualmente luminose per luce indiretta.

2. Preinsegne

Sono consentite, su appositi sostegni, come da schema allegato, in gruppi di dodici preinsegne per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30 (schema n. 1). E' anche ammessa l'installazione di preinsegne come da schema allegato (schema 2), in gruppi di sei cartelli per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30, purché non luminosi, né per luce propria, né per luce indiretta, a distanza reciproca tra le installazioni non inferiore a m 300.

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano ingenerare confusione o disturbo alla circolazione. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico, anche dei disabili, ove consentito.

4. Cartelli

E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate riportate in appendice (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 100. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento. E' consentita, limitatamente alle facciate degli edifici privati, l'esposizione di cartelli, purché su apposite plance e non direttamente sulle murature, nel rapporto massimo del 2% della superficie della facciata e, comunque, parallelamente ad essa. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di installazione agli alberi e pali della luce.

5. Locandine e stendardi

L'esposizione di stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, nel formato massimo di cm 42,00 x 29,70, è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative pubblicitarie. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manife-

stazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Non è consentito il posizionamento di locandine al di fuori dei vani riservati a porte e vetrine. Locandine e standardi devono essere sempre privi di rigidità, privi di superficie d'appoggio e, comunque, non aderenti alla stessa e devono essere sostituiti, durante il periodo di esposizione consentito, quando risultino danneggiati. Non possono essere luminosi.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) lo spazio pubblicitario non può essere luminoso. Non è consentita la pubblicità sulle panchine.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai tre minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Nelle aree riservate permanentemente al solo transito pedonale il periodo di variabilità minimo è pari a tre minuti, qualunque sia la collocazione del mezzo pubblicitario. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, di superficie inferiore a mq 0,3, collocati all'interno delle aree riservate permanentemente al solo transito pedonale, non si applica alcun limite alla durata del periodo di variabilità del messaggio.

14. Zona D) Statale Adriatica, Marotta centro

1. Insegne di esercizio

Devono essere installate all'interno del vano riservato alla vetrina e possono essere luminescenti, sia per luce diretta che indiretta. Qualora l'altezza del vano della vetrina sia inferiore a m 2,40, o qualora la presenza di un infisso apribile impedisca la realizzazione nel modo sopra indicato, è consentita l'installazione immediatamente al di sopra del vano riservato alla vetrina, purché la larghezza dell'insegna non superi quella del vano stesso e l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 0,50; in questo caso è consentita l'illuminazione, ma solo per luce indiretta, per gli infissi di nuova realizzazione la parte superiore a metri 2,40 deve essere predisposta per consentire l'ubicazione di un'eventuale insegna. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, così come nelle zone riservate alla sola circolazione pedonale in via permanente è consentita l'installazione di insegne perpendicolari alla facciata dell'esercizio nel numero di una per ciascun esercizio, con altezza d'imposta pari a m 3,50 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 1,00 x 0,50, realizzate nel rispetto dello schema allegato ed illuminate, qualora ciò avvenga, grazie a luce diretta o indiretta (schema n. 1). Le insegne poste perpendicolarmente rispetto alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza. Qualora la facciata dell'esercizio disti dalla carreggiata più di m 3,00, le insegne di esercizio perpendicolari alla facciata possono essere installate non già su quest'ultima, ma su apposito sostegno (palo), al quale siano rigidamente collegate, mantenendo la stessa conformazione e le stesse dimensioni delle insegne applicate

sulla facciate, secondo lo schema allegato. I pali devono, salvo documentate e giustificate eccezioni, essere collocati alla distanza di m 2,00 dai limiti della carreggiata (schema n. 2).

2. Preinsegne

Sono consentite, su appositi sostegni, come da schema allegato, in gruppi di dodici preinsegne per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30 (schema n. 1). E' ammessa anche l'installazione di preinsegne su appositi sostegni, come da schema allegato (schema 2), in gruppi di sei cartelli per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30, purché non luminosi, né per luce propria, né per luce indiretta, a distanza reciproca tra le installazioni non inferiore a m 300.

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano ingenerare confusione o disturbo alla circolazione. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico, anche dei disabili, ove consentito.

4. Cartelli

E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 100. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento. E' consentita, limitatamente alle facciate degli edifici privati, l'esposizione di cartelli, purché su apposite plance e non direttamente sulle murature, nel rapporto massimo del 4% della superficie della facciata e, comunque, parallelamente ad essa. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di installazione agli alberi e pali della luce.

5. Locandine e stendardi

L'esposizione di stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, nel formato massimo di cm 42,00 x 29,70, è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative pubblicitarie. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Non è consentito il posizionamento di locandine al di fuori dei vani riservati a porte e vetrine. Locandine e stendardi devono esse-

re sempre privi di rigidità, privi di superficie d'appoggio e, comunque, non aderenti alla stessa e devono essere sostituiti, durante il periodo di esposizione consentito, quando risultino danneggiati. Non possono essere luminosi.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) lo spazio pubblicitario non può essere luminoso. Non è consentita la pubblicità sulle panchine.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E' consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile di superficie inferiore a mq 0,3, solo se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, per i quali, se collocati all'interno dei vani riservati alle vetrine, non si applica alcun limite alla durata del periodo di variabilità del messaggio.

15. Zona E) Statale Adriatica, Marotta sud

1. Insegne di esercizio

Possono essere installate sia all'interno del vano riservato alla vetrina che superiormente ad esso, purché l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 2,00, se luminosa per luce diretta o in m 2,50 se luminosa per luce indiretta. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, comunque quando la facciata degli esercizi richiedenti disti dal limite della carreggiata non meno di m 3,00, è consentita l'installazione di insegne perpendicolari alla facciata stessa, nel numero di due per ciascun esercizio, con altezza d'imposta pari a m 4,00 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 1,50 x 2,00, realizzate nel rispetto degli schemi allegati ed illuminate, qualora ciò avvenga, grazie a luce diretta o indiretta. Le insegne poste perpendicolarmente rispetto alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza (schema n. 1). Qualora la facciata dell'edificio disti dalla carreggiata stradale più di m 4,00, le eventuali insegne perpendicolari agli esercizi possono essere, in alternativa, collocate su appositi sostegni (pali), posti tra m 3,00 e m 4,00 dal limite della carreggiata. In tal caso le insegne, in ragione di una per ciascun esercizio, devono essere posizionate a partire da m 2,20 dalla corrispondente quota del terreno; in alternativa ulteriore è consentita l'installazione delle insegne stesse a partire dalla quota 0,00 dal punto di imposta (*totem*), purché non costituiscano intralcio alla circolazione pedonale o carrabile (schema n. 2). E' sempre consentito che un solo sostegno sorregga le insegne relative a più esercizi; in tal caso sono consentite dimensioni complessive l x h pari a m 1,50 x 5,00 per ciascun gruppo di insegne, ferma rimanendo a m 2,20 (o quota 0,00, vedasi sopra) la quota minima d'imposta (schema n. 3). E' in generale consentito che le insegne di esercizio poste su palo o installate secondo lo schema a *totem* presentino anche più di due facce disponibili per l'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero che esse abbiano sviluppo tridimensionale, fermo restando il rispetto, per ciascuna faccia, dei limiti dimensionali più sopra indicati. Le eventuali installazioni a *totem* devono comunque distare almeno m 30,00 l'una dall'altra.

2. Preinsegne

Sono consentite, su appositi sostegni, come da schema allegato, in gruppi di sei preinsegne per ciascun sostegno, con dimensioni identiche in ciascuna installazione, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30 (schema n. 1).

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano ingenerare confusione o disturbo alla circolazione. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico ove consentito, anche dei disabili.

4. Cartelli

Limitatamente al suolo privato, ivi comprese le facciate degli edifici, è consentita l'installazione di cartelli ad una distanza minima di metri 5,00 dalla carreggiata, di metri 100 da ogni installazione analoga presente sullo stesso senso di marcia, con dimensione massima del pannello l x h di metri 1,40 x 2,00 e altezza massima comprensiva di struttura metri 3,00. E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate riportate in appendice (tipo b3) nella superficie massima del 4% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione di bacheche (tipo b1 e b2) solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 100. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di installazione agli alberi e pali della luce. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento.

5. Locandine e stendardi

L'esposizione di stendardi è ammessa solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, nel formato massimo di cm 42,00 x 29,70, è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative pubblicitarie. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Non è consentito il posizionamento di locandine al di fuori dei vani riservati a porte e vetrine. Locandine e stendardi devono essere sempre privi di rigidità, privi di superficie d'appoggio e, comunque, non aderenti alla stessa e devono essere sostituiti, durante il periodo di esposizione consentito, quando risultino danneggiati. Non possono essere luminosi.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) lo spazio pubblicitario non può essere luminoso. Non è consentita la pubblicità sulle panchine.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai tre minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Fuori dei centri abitati il periodo di variabilità minimo è pari a cinque minuti. Nelle aree riservate permanentemente al solo transito pedonale il periodo di variabilità minimo è pari a tre minuti, qualunque sia la collocazione del mezzo pubblicitario. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, di superficie inferiore a mq 0,3, collocati all'interno delle aree riservate permanentemente al solo transito pedonale, non si applica alcun limite alla durata del periodo di variabilità del messaggio.

16. Zona F) Centri di quartiere

1. Insegne di esercizio

Possono essere installate sia all'interno del vano riservato alla vetrina che superiormente ad esso, purché l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 1,00 e la larghezza non superi quella del vano vetrina stesso. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, comunque quando la facciata degli esercizi richiedenti disti dal limite della carreggiata non meno di m 3,00, è consentita l'installazione di insegne perpendicolari alla facciata stessa, nel numero di una per ciascun esercizio, con altezza d'imposta pari a m 3,50 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 1 x 1,50, realizzate nel rispetto degli schemi allegati, per le quali è consentita l'illuminazione, diretta o indiretta. Le insegne poste perpendicolarmente rispetto alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza (schema n. 1). Qualora la facciata dell'edificio disti dalla carreggiata stradale più di m 4,00, le eventuali insegne perpendicolari agli esercizi possono essere, in alternativa, installate su appositi sostegni (pali), posti tra m 3,00 e m 4,00 dal limite della carreggiata. In tal caso le insegne, in ragione di una per ciascun esercizio, devono essere posizionate a partire da m 2,20 dalla corrispondente quota del terreno; in alternativa ulteriore è consentita anche l'installazione delle insegne stesse a partire dalla quota 0,00 dal punto di imposta (*totem*), purché non costituiscano intralcio alla circolazione pedonale o carrabile (schema n. 2). E' sempre consentito che un solo sostegno sorregga le insegne relative a più esercizi; in tal caso sono consentite dimensioni complessive l x h pari a m 1,00 x 3,00 per ciascun gruppo di insegne, ferma restando a m 2,20 (o quota 0,00, vedasi sopra) la quota minima d'imposta (schema n. 3). Le eventuali installazioni a *totem* devono distare almeno m 50 l'una dall'altra.

2. Preinsegne

Sono consentite, su appositi sostegni, come da schema allegato, in gruppi di sei preinsegne per ciascun sostegno, con dimensioni identiche in ciascuna installazione, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30. Le preinsegne installate in questa zona non possono riferirsi ad attività od esercizi distanti più di 500 m dalla collocazione delle stesse (schema n. 1).

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano ingenerare confusione o disturbo alla circolazione. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico ove consentito, anche dei disabili.

4. Cartelli

Limitatamente al suolo privato, ivi comprese le facciate degli edifici, è consentita l'installazione di cartelli ad una distanza minima di metri 5,00 dalla carreggiata, di metri 100 da ogni installazione analoga presente sullo stesso senso di marcia, con dimensione massima del pannello l x h di metri 1,40 x 2,00 e altezza massima comprensiva di struttura metri 3,00. E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate riportate in appendice (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 100. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di installazione agli alberi e pali della luce. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento.

5. Locandine e stendardi

L'esposizione di stendardi è ammessa solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, nel formato massimo di cm 42,00 x 29,70 (formato A3), è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative pubblicitarie. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Non è consentito il posizionamento di locandine al di fuori dei vani riservati a porte e vetrine. Locandine e stendardi devono essere sempre privi di rigidità, privi di superficie d'appoggio e, comunque, non aderenti alla stessa e devono essere sostituiti, durante il periodo di esposizione consentito, quando risultino danneggiati. Non possono essere luminosi.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, oro-

logi e simili) lo spazio pubblicitario non può essere luminoso. Non è consentita la pubblicità sulle panchine.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

Non è consentita l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

17. Zona G) Zona residenziale

1. Insegne di esercizio

Possono essere installate all'interno del vano riservato alla vetrina, purché l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 1,00. E' consentita l'illuminazione delle insegne sia per luce indiretta che diretta. Quando la facciata degli esercizi richiedenti disti dal limite della carreggiata non meno di m 3,00, è consentita l'installazione di insegne sulle recinzioni dei lotti (schema n. 1), o su supporto di dimensioni l x h pari a m 2.00 x 0,50 (schema n. 2) per le quali è consentita la sola illuminazione indiretta, in numero di una per ciascun esercizio; se ortogonali alla strada dovranno essere posizionate ad una distanza minima di m. 1.5 dalla carreggiata.

2. Preinsegne

Sono consentite, su appositi sostegni, come da schema allegato, in gruppi di sei preinsegne per ciascun sostegno, con dimensioni identiche in ciascuna installazione, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30. Le preinsegne installate in questa zona non possono riferirsi ad attività od esercizi distanti più di 500 m dalla collocazione delle stesse (schema n. 1).

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano ingenerare confusione o disturbo alla circolazione. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico anche dei disabili, ove consentito.

4. Cartelli

Limitatamente al suolo privato, ivi comprese le facciate degli edifici, è consentita l'installazione di cartelli ad una distanza minima di metri 5,00 dalla carreggiata, di metri 100 da ogni installazione analoga presente sullo stesso senso di marcia, di metri 100 dalla sede dell'attività, con dimensione massima del pannello l x h di metri 1,40 x 2,00 e altezza massima comprensiva di struttura metri 3,00. E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate riportate in appendice (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 100. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di

installazione agli alberi e pali della luce. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento.

5. Locandine e standardi

L'esposizione di standardi è ammessa solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, nel formato massimo di cm 42,00 x 29,70 (formato A3), è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative pubblicitarie. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Non è consentito il posizionamento di locandine al di fuori dei vani riservati a porte e vetrine. Locandine e standardi devono essere sempre privi di rigidità, privi di superficie d'appoggio e, comunque, non aderenti alla stessa e devono essere sostituiti, durante il periodo di esposizione consentito, quando risultino danneggiati. Non possono essere luminosi.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) lo spazio pubblicitario non può essere luminoso. Non è consentita la pubblicità sulle panchine.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

Non è consentita l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

18. Zona H) Insediamenti industriali, artigianali e commerciali

1. Insegne di esercizio

Possono essere installate sia all'interno del vano riservato alla vetrina che superiormente ad esso, purché l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 2,00. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, comunque quando la facciata degli esercizi richiedenti disti dal limite della carreggiata non meno di m 3,00, è consentita l'installazione di insegne perpendicolari alla facciata stessa, nel numero di una per ciascun esercizio, con altezza d'imposta pari a m 4,00 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 1,50 x 2,00, realizzate nel rispetto degli schemi allegati, eventualmente illuminate grazie a luce diretta o indiretta. Le insegne poste perpendicolarmente rispetto alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza (schema n. 1). Qualora la facciata dell'edificio disti dalla carreggiata stradale più di m 5,00, le eventuali insegne perpendicolari agli esercizi possono essere collocate su appositi sostegni (pali), posti tra m 3,00 e m 4,00 dal limite della carreggiata. In tal caso le insegne, in ragione di una per ciascun esercizio, devono essere posizionate a partire da m 4,00 dalla corrispondente quota del terreno (schema n. 2).

2. Preinsegne

Sono consentite, su appositi sostegni, come da schema allegato, in gruppi di dodici preinsegne per ciascun sostegno, con dimensioni identiche in ciascuna installazione, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30 (schema n. 1).

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano generare confusione o disturbo alla circolazione. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico ove consentito, anche dei disabili.

4. Cartelli

Limitatamente al suolo privato, ivi comprese le facciate degli edifici, è consentita l'installazione di cartelli ad una distanza minima di metri 5,00 dalla carreggiata, di metri 100 da ogni installazione analoga presente sullo stesso senso di marcia, con dimensione massima del pannello l x h di metri 1,40 x 2,00 e altezza massima comprensiva di struttura metri 3,00. E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate riportate in appendice (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 100. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di installazione agli alberi e pali della luce. E' altresì consentita l'installazione di espositori per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento.

5. Locandine e stendardi

L'esposizione di stendardi è ammessa solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine non è di norma consentita.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) lo spazio pubblicitario può essere luminoso solo per luce indiretta.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai tre minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

19. Zona I) Territorio agricolo

1. Insegne di esercizio

Possono essere installate sia all'interno del vano riservato alla vetrina che superiormente ad esso, con larghezza pari al vano stesso, purché l'altezza dell'insegna sia contenuta in m 0,50 e purché, se luminosa, lo sia per luce indiretta. Lungo le strade provviste di marciapiede e solo sul lato riservato ad esso, comunque quando la facciata degli esercizi richiedenti disti dal limite della carreggiata non meno di m 3,00, è consentita l'installazione di insegne parallele alla facciata stessa e staccate da essa, nel numero di una per ciascun esercizio, con altezza d'imposta pari a m 2,20 dalla linea di terra, contenute nelle dimensioni l x h pari a m 0,50 x 1,20, realizzate nel rispetto degli schemi allegati ed illuminate, qualora ciò avvenga, grazie a luce indiretta. Le insegne non fissate alle facciate degli esercizi devono comunque essere collocate in modo da non ostacolare il transito dei mezzi di emergenza (schema n. 1).

2. Preinsegne

Sono consentite, di esercizi presenti nel raggio di metri 300 dal cartello stesso, su appositi sostegni, come da schema allegato (schema 1), in gruppi di sei cartelli per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30, purché non luminosi, né per luce propria, né per luce indiretta, a distanza reciproca tra le installazioni non inferiore a m 300.

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano generare confusione o disturbo alla circolazione. Il fascio luminoso potrà essere esclusivamente bianco, giallo o arancione (lampade al sodio). Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico ove consentito, anche dei disabili.

4. Cartelli

Limitatamente al suolo privato, ivi comprese le facciate degli edifici, è consentita l'installazione di cartelli ad una distanza minima di metri 5,00 dalla carreggiata, di metri 100 da ogni installazione analoga presente sullo stesso senso di marcia, di metri 100 dalla sede dell'attività, con dimensione massima del pannello l x h di metri 1,40 x 2,00 e altezza massima comprensiva di struttura metri 3,00. E' consentita l'installazione di cartelli protetti da teche trasparenti (bacheche) nelle tipologie unificate riportate in appendice (tipo b3) nella superficie massima del 2% dei prospetti dei fabbricati. E' consentita l'installazione delle bacheche nei tipi b1 e b2 solo nei luoghi indicati nella cartografia. I competenti uffici comunali si riservano inoltre di indicare ai richiedenti siti idonei ciascuno all'installazione di due bacheche identiche, nei tipi b1 o b2, riservate a comunicazioni amministrative, politiche e, in generale, a carattere non economico, con distanza reciproca tra i siti non inferiore a m 400. E' ammessa l'installazione di cavalletti temporanei riferiti ad attività commerciali con ingombro dimensionale massimo di m 1.00 in altezza per m 0.70 in larghezza, per un tempo massimo di esposizione di giorni 8 (otto), con un numero massimo di 2 (due) mezzi pubblicitari per ciascuna attività, con il divieto di ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della precedente, con il divieto di installazione agli alberi e pali della luce. E' altresì consentita l'installazione di espositori

per le pubbliche affissioni, secondo le disposizioni indicate in altra parte del presente regolamento.

5. Locandine e standardi

L'esposizione di standardi è ammessa solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine non è di norma consentita.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) non è consentita l'installazione di pubblicità.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

20. Zona J) Nodi

1. Insegne di esercizio

Valgono le norme relative alla zona F - Centri di quartiere, riportata al precedente articolo n. 16.

2. Preinsegne

Sono consentite, su appositi sostegni, come da schema allegato, in gruppi di dodici preinsegne per ciascun sostegno, con dimensioni identiche, comunque contenute entro i limiti inferiori di m 1 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30 (schema n. 1).

3. Sorgenti luminose

E' consentita ai titolari ed ai conduttori degli esercizi l'installazione di sorgenti luminose atte a garantire l'illuminazione delle insegne o degli edifici solo qualora dette sorgenti non causino abbagliamento ai pedoni od ai conducenti dei veicoli, né disturbo agli abitanti degli edifici che possano risultare investiti dal fascio luminoso, né possano generare confusione o disturbo alla circolazione. Le sorgenti luminose non potranno comunque essere collocate in posizione tale da creare intralcio al transito pedonale pubblico ove consentito, anche dei disabili.

4. Cartelli

Il nodo localizzato in corrispondenza dell'uscita autostradale prevede l'installazione di affissioni su due supporti bifacciali tipo "g5", documentati in appendice, nelle dimensioni utili per l'affissione, l x h, pari a m 6,08 x 3,08, uno dei quali per affissioni commerciali e, l'altro, per pubbliche affissioni a cura delle società concessionarie; altrettanto, quando sarà definitivamente individuata l'area da riservare al previsto parcheggio scambiatore nei pressi del casello autostradale, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale collocarvi fino a tre totem per pubbliche affissioni e per affissioni commerciali, nella tipologia "g4" documentata in appendice, un tabellone nelle dimensioni massime di m 6,08 x h m 3,08 (esclusa la struttura di sostegno) destinato ad ospitare una cartina di localizzazione nel territorio comunale, eventualmente luminoso per luce indiretta, nonché un totem con il nome delle località, con altezza massima di m 8,00 e sezione contenuta entro m 1,00 x 1,00, anch'esso luminoso per luce diretta o indiretta. Nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Marotta è prevista l'installazione di bacheche per comunicazioni amministrative, politiche ed

in generale a carattere non economico, realizzate secondo la tipologia “b1”, documentata in appendice ed ubicate secondo le planimetrie allegate. In corrispondenza del sottopassaggio pedonale della statale Adriatica e della linea ferroviaria è consentita l’installazione, alle società concessionarie, di cartelli su plance murali, nei formati indicati nelle planimetrie, da collocarsi tutte sul medesimo lato, in corrispondenza della porzione più alta della sezione. In corrispondenza di questo e degli altri sottopassaggi pedonali, sia della ferrovia che della strada statale, previa presentazione di apposito progetto dettagliato da parte delle società concessionarie, avallato dai competenti organi tecnici comunali ed armonico al venturo Piano per l’Arredo Urbano, sarà inoltre possibile, alle società citate, la realizzazione di impianti per pubbliche affissioni integrati ad interventi di arredo e di illuminazione di tali spazi pubblici, anche grazie alla stipula di specifiche convenzioni con l’Amministrazione comunale, volte a stabilire i diritti e gli oneri del concessionario circa la realizzazione e la manutenzione degli interventi in argomento. I limiti massimi delle superfici delle affissioni nei sottopassaggi sono, in ogni caso, riportati nelle apposite tabelle di computo di cui al successivo Art. 22, rinviando la determinazione definitiva delle superfici effettive all’approvazione dei progetti specifici. Non è consentita l’installazione di cartelli diversi dai succitati.

5. Locandine e stendardi

L’esposizione di stendardi è ammessa solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L’esposizione di locandine non è di norma consentita.

6. Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore successive.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Qualora si tratti di fermata di autobus, è consentito che sia dotato di spazio pubblicitario, luminoso per luce propria. Negli altri casi (pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili) lo spazio pubblicitario non può essere luminoso. Non è consentita la pubblicità sulle panchine.

8. Cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

E’ vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai tre minuti.

21. Zona K) Altre zone (stazioni di rifornimento, aree di interesse storico ed artistico...)

1. Stazioni di rifornimento di carburante.

E’ consentita la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq 4,00. Qualora dette insegne risultino collocate ad una distanza inferiore a m 3,00 dal limite della carreggiata, esse dovranno essere poste a partire da un’altezza minima di m 4,00 dalla corrispondente quota del terreno, onde non creare intralcio alla circolazione veicolare. E’ consentita l’illuminazione dell’insegna, sia diretta che indiretta. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 18% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, fino ad una superficie massima di mq

40. Detti mezzi pubblicitari sono, comunque, tenuti a rispettare le normative relative alla zona nella quale ricade l'area di servizio.

2. Aree di interesse storico ed artistico

Nelle aree di interesse storico ed artistico, vincolate ai sensi della Legge 1089/1939 o comunque individuate nella planimetria allegata è vietata la collocazione di qualunque mezzo pubblicitario permanente. Sono fatti salvi striscioni e locandine che riguardino eventi d'interesse del bene storico artistico presso il quale sono collocati, limitatamente al periodo di svolgimento degli eventi ed alle ventiquattro ore successive.

PARTE IV

Impianti per le pubbliche affissioni

22. Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. E' consentita l'installazione di cartelli sul suolo pubblico alle società concessionarie, nei siti indicati dalla planimetrie di riferimento, nel rispetto delle tipologie unificate riportate di seguito. Il 16% della superficie complessiva dei cartelli destinati alle società concessionarie distribuiti sull'intero territorio comunale deve essere destinato ad annunci di carattere istituzionale e funerario, ripartiti nelle percentuali rispettive dell'8% per ciascuna categoria. Di dette percentuali una parte deve di diritto trovare collocazione nei siti indicati espressamente nelle planimetrie di localizzazione, restando a discrezione delle società concessionarie la collocazione delle quote rimanenti. E' facoltà delle società concessionarie occupare provvisoriamente gli spazi non richiesti per gli annunci istituzionali e funerari con messaggi di carattere diverso, fermo restando che eventuali richieste di affissioni istituzionali e funerarie che sopraggiungessero dovranno trovare immediato accoglimento, a partire dai siti espressamente indicati e fino all'esaurimento della superficie di rispettiva pertinenza; a tal proposito vengono di seguito riportate le tabelle di computo delle superfici destinate alla pubbliche affissioni commerciali, istituzionali e funerarie collocate a Mondolfo capoluogo, a Centocroci, nella Zona industriale ed area agricola e a Marotta.

2.

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI COMMERCIALI A MONDOLFO CAPOLUOGO, CENTOCROCI, ZONA INDUSTRIALE, AREA AGRICOLA					
CONFERMATE		SOPPRESSE		PROPOSTE	
n.	superficie (mq l x h)	n.	superficie (mq l x h)	tipo	superficie (mq l x h)
8g	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$	10g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
9g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	11g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
29g	$(2.80 \times 2.00) \times 2 = 5.60$			g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
32g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$	12g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$	g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
37g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	86g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g2b	$1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$
87g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$	65g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$	g3	$2.00 \times 1.40 = 2.80$
79g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$			g3	$2.00 \times 1.40 = 2.80$
80g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$			g3b	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$
82g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$			g3b*	$(2.00 \times 1.40) \times 2 / 2 = 2.80$
75g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$			g3b	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$
69g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$			g3b	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$
41g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$				
22g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$				
26g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$				
61g	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$				
89g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$				

* gli impianti contrassegnati con l'asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale

sup. totale mq	sup. totale mq	sup. totale mq
72.80	14.00	42.00

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ISTITUZIONALI A MONDOLFO CAPOLUOGO, CENTOCROCI, ZONA INDUSTRIALE, AREA AGRICOLA

CONFERMATE		SOPPRESSE		PROPOSTE	
				tipo	superficie (mq l x h)
				g1*	2.80 x 1.00 = 2.80
				g2*	1.40 x 2.00 = 2.80
				g2*	1.40 x 2.00 = 2.80
				g3b*	(2.00 x 1.40) x 2 / 2 = 2.80

* gli impianti contrassegnati con l'asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale

sup. totale mq	sup. totale mq	sup. totale mq
		11.20

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI FUNERARIE A MONDOLFO CAPOLUOGO, CENTOCROCI, ZONA INDUSTRIALE, AREA AGRICOLA

CONFERMATE		SOPPRESSE		PROPOSTE	
n.	Superficie (mq l x h)	n.	superficie (mq l x h)	tipo	superficie (mq l x h)
7g+	1.40 x 2.00 = 2.80	13g	2.80 x 1.00 = 2.80	g2+	1.40 x 2.00 = 2.80
21g+	(2.80 x 1.00) x 2 = 5.60	496g	1.40 x 2.00 = 2.80	g2+	1.40 x 2.00 = 2.80
57g+	(1.40 x 2.00) x 2 = 5.60	40g	1.40 x 2.00 = 2.80	g1+	2.80 x 1.00 = 2.80
		39g	1.40 x 2.00 = 2.80		
		106g	(1.40 x 2.00) x 2 = 5.60		

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie

sup. totale mq	sup. totale mq	sup. totale mq
14.00	16.80	8.40

3.

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI COMMERCIALI A MAROTTA

CONFERMATE		SOPPRESSE		PROPOSTE	
n.	superficie (mq l x h)	n.	superficie (mq l x h)	tipo	superficie (mq l x h)
310g	(2.00 x 1.40) x 2 = 5.60	144g	(2.80 x 1.00) x 2 = 5.60	g1	2.80 x 1.00 = 2.80

COMUNE DI MONDOLFO - Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari

270g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	265g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
267g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$	266g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
142g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$	159g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
147g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$	262g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
257g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$	264g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
259g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$	339g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
250g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$	304g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
306g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	404g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
305g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	396g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1b	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$
167g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$	285g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1b	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$
168g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$	288g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$	g1b	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$
450g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$			g1b+	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
303g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$			g1b*	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
302g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$			g1b*	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
171g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$			g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
202g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$			g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
200g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$			g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
405g	$2.80 \times 1.00 = 2.80$			g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
214g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$			g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
415g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$			g2	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
199g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$			g2b*	$(1.40 \times 2.00) \times 2 / 2 = 2.80$
438g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$			g2b*	$(1.40 \times 2.00) \times 2 / 2 = 2.80$
284g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$			g2b	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$
291g	$2.00 \times 1.40 = 2.80$			g3	$2.00 \times 1.40 = 2.80$
290g	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$			g3	$2.00 \times 1.40 = 2.80$
239g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$			g3	$2.00 \times 1.40 = 2.80$
				g3b	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$
				g3b	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$

				g3b	$(2.00 \times 1.40) \times 2 = 5.60$
				g4	$(2.80 \times 2.00 + 1.40 \times 2.00) \times 2 = 16.80$
				g4	$(2.80 \times 2.00 + 1.40 \times 2.00) \times 2 = 16.80$
				g4	$(2.80 \times 2.00 + 1.40 \times 2.00) \times 2 = 16.80$
				g5b	$(6.00 \times 3.00) \times 2 = 36.00$

* gli impianti contrassegnati con l'asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie

sup. totale mq	sup. totale mq	sup. totale mq
114.80	42.00	190.00 (257.00**)

** l'Amministrazione comunale di Mondolfo si riserva, in presenza di un progetto concordato con le società concessionarie per le pubbliche affissioni e di una apposita convenzione, di poter riservare alle pubbliche affissioni commerciali ulteriori superfici, così suddivise:

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta nord, fino a mq 30.00;
- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria, fino a mq 22.00;
- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta sud, fino a mq 15.00;

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ISTITUZIONALI A MAROTTA

CONFERMATE		SOPPRESSE		PROPOSTE	
n.	superficie (mq l x h)	n.	superficie (mq l x h)	tipo	superficie (mq l x h)
				g1*	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
				g1b*	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
				g1b*	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
				g1b* +	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
				g2*	$1.40 \times 2.00 = 2.80$
				g2b*	$(1.40 \times 2.00) \times 2 / 2 = 2.80$
				g2b*	$(1.40 \times 2.00) \times 2 / 2 = 2.80$

* gli impianti contrassegnati con l'asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie

sup. totale mq	sup. totale mq	sup. totale mq
		19.60 (31.40**)

** l'Amministrazione comunale di Mondolfo si riserva, in presenza di un progetto concordato con le società concessionarie per le pubbliche affissioni e di una apposita convenzione, di poter riservare alle affissioni istituzionali ulteriori superfici, così suddivise:

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta nord, fino a mq 5.00;
- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria, fino a mq 4.00;
- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta sud, fino a mq 2.80;

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI FUNERARIE A MAROTTA					
CONFERMATE		SOPPRESSE		PROPOSTE	
n.	superficie (mq l x h)	n.	Superficie (mq l x h)	tipo	superficie (mq l x h)
156g+	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$	462g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1+	$2.80 \times 1.00 = 2.80$
162g+	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$	176g	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$	g1b* +	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
295g+	$2.80 \times 1.00 = 2.80$	391g	$1.40 \times 2.00 = 2.80$	g1b+	$(2.80 \times 1.00) \times 2 / 2 = 2.80$
173g+	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$				
206g+	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$				
195g+	$(1.40 \times 2.00) \times 2 = 5.60$				
196g+	$0.70 \times 2.00 = 1.40$				
272g+	$2.80 \times 1.00 = 2.80$				
286g+	$(2.80 \times 1.00) \times 2 = 5.60$				

* gli impianti contrassegnati con l'asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie

sup. totale mq	sup. totale mq	sup. totale mq
40.60	11.20	8.40 (20.20**)

** l'Amministrazione comunale di Mondolfo si riserva, in presenza di un progetto concordato con le società concessionarie per le pubbliche affissioni e di una apposita convenzione, di poter riservare alle affissioni funerarie ulteriori superfici, così suddivise:

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta nord, fino a mq 5.00;
- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria, fino a mq 4.00;
- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta sud, fino a mq 2.80;

23. Tipologie di impianti per l'esposizione di pubbliche affissioni

1. Sono consentiti cinque tipi di nuovi impianti per affissioni, di seguito indicati con: g1, g2, g3, g4, g5: le prime tre installazioni sono composte da un telaio in profili di acciaio

zincato, verniciato in osservanza del piano del colore del Comune di Mondolfo, che sorregge uno o due tabelloni (tipologie monofacciali e bifacciali, rispettivamente) realizzati in lamiera di alluminio, destinati a fungere da effettivo supporto per i manifesti; il tipo g1 è predisposto per l'esposizione, su ciascuna faccia, di quattro manifesti affiancati, ciascuno nel formato l x h pari a cm 70 x 100; il tipo g2 prevede l'esposizione su ciascuna faccia di quattro manifesti in formato di l x h pari a cm 70 x 100, ma disposti due nella parte superiore e, gli altri due, sotto quelli; il tipo g3 è predisposto per l'esposizione di due manifesti affiancati, nel formato ciascuno, l x h, di cm 100 x 140. Il tipo g4 consiste in un'installazione prismatica, a sezione a losanga, destinata all'esposizione di affissioni sui quattro lati perimetrali; la struttura di sostegno è in lamiera di acciaio cor-ten, sulla quale sono apposti tabelloni in lamiera di acciaio zincata o, in alternativa, in alluminio, sui quali trovano posto due manifesti, sui due lati lunghi, da m 3,00 x 2,00 mentre, sui lati corti, i restanti due tabelloni possono accogliere ciascuno quattro manifesti nel formato l x h di cm 70 x 100, disposti analogamente alla precedente tipologia g2. Il tipo g5 consiste in una coppia di tabelloni in alluminio nelle dimensioni l x h pari a m 6,08 x 3,08, sorretta da una struttura in profili di acciaio, carenata con pannelli di lamiera grecata in acciaio cor-ten o zincata, verniciata secondo le locali disposizioni del piano del colore, indicativamente secondo i disegni riportati in appendice; la struttura così descritta potrà, discrezionalmente, essere illuminata per luce indiretta.

La localizzazione, indicata nelle tavole " Art. 33 - Ubicazione degli impianti esistenti e progetto di redistribuzione ed integrazione degli impianti per le pubbliche affissioni " è da considerarsi vincolante per quanto riguarda la localizzazione di massima e non per l'orientamento o l'esatta posizione.

PARTE V

Norme transitorie

TITOLO V

Termini e modalità di uniformazione al P.G.I.P.

24. Adeguamento

1. L'Amministrazione Comunale, in relazione ad esigenze quali la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità e comunque in base alle disposizioni di legge e del presente P.G.I.P., può disporre la revoca motivata delle autorizzazioni in corso per impianti pubblicitari ovunque allocati. L'impiantistica esistente dovrà quindi essere adeguata o rimossa secondo il presente Regolamento del P.G.I.P. entro i termini e con le modalità riportate nei commi successivi.

2. Tutti gli impianti pubblicitari in regola con il Nuovo Codice della Strada e regolarmente autorizzati dovranno essere verificati riguardo alla corrispondenza al nuovo P.G.I.P. entro e non oltre la data di scadenza della relativa autorizzazione, con inoltro dell'apposita richiesta, qualora tale adeguamento preveda la collocazione in sito diverso, ovvero la sostanziale ridefinizione dell'impianto stesso (forma, dimensioni, materiali, colori...). In ogni caso detti impianti, anche qualora non corrispondenti alle disposizioni del P.G.I.P., potranno essere

mantenuti fino alla data di scadenza dell'autorizzazione corrente alla data di entrata in vigore del P.G.I.P. stesso.

3. Gli impianti non in regola ai sensi del nuovo Codice della Strada e del P.G.I.P. perché collocati abusivamente o comunque privi di autorizzazione devono essere rimossi, a spese e cura dei titolari delle Ditte reclamizzate, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del P.G.I.P. Qualora i titolari delle stesse Ditte dimostrino che detti impianti sono conformi per ogni altra caratteristica fisica e di collocazione al Nuovo Codice della Strada ed al P.G.I.P., l'Amministrazione Comunale di Mondolfo offre l'opportunità di presentare per essi regolare richiesta di autorizzazione, senza incorrere in sanzioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del P.G.I.P. Qualora l'autorizzazione venga negata, i richiedenti hanno trenta giorni di tempo, a decorrere dalla notifica del Comune, per rimuovere l'impianto in questione a loro cura e spese.

4. Gli impianti pubblicitari collocati nel rispetto di precedenti specifiche convenzioni tra Privati e l'Amministrazione Comunale di Mondolfo non ancora decadute saranno soggetti alla nuova normativa a decorrere dalla data di scadenza o di rinnovo di dette convenzioni, fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad imporre nuove e diverse collocazioni qualora sia messa in pericolo l'incolumità pubblica.

PARTE VI

Controllo amministrativo

TITOLO VI

Autorizzazioni

25. Divieti

1. E' fatto divieto di esporre qualsiasi mezzo pubblicitario sull'intero territorio comunale che non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale o da chi è chiamato a rilasciarla (articolo 23 e 26 D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, articolo 53 comma 1 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, articolo 8 e 50 D. Lgs. 15 novembre 1993. N. 507, fermi restando i termini delle norme transitorie.

26. Modulo di richiesta

1. Al fine di semplificare e chiarire le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il Comune di Mondolfo predispone il "Modulo di richiesta", da compilare, per le richieste di esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario sull'intero territorio comunale, secondo lo schema riportato all'Art. 35 del presente Regolamento, da inoltrare al competente ufficio del Comune di Mondolfo, per ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni. A tale modulo deve essere allegata, tra l'altro, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio e autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. A ciascuna domanda possono essere allegati anche più bozzetti, relativi ad impianti da collocarsi nell'identico sito e alternativamente l'uno agli altri, precisando il

tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1 e 2, D.P.R. n. 495/1992, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa dei segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9 del D.P.R. n°495/92, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

4. L'ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

5. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

27. Registro delle autorizzazioni

1. Il Comune di Mondolfo è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate sulle strade di cui esso risulta proprietario e di quelle rilasciate ai sensi del P.G.I.P. Detto registro contiene, in ordine di tempo, l'indicazione della domanda e del rilascio della relativa autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, delle insegne di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

TITOLO VII

Vigilanza

28. Soggetti autorizzati e modalità di controllo

1. I soggetti autorizzati a svolgere i compiti di vigilanza circa il rispetto delle disposizioni del presente Piano sono quelli previsti ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dell'Art. 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. I compiti di controllo e di rilevamento delle infrazioni Saranno comunque affidati a personale competente e specificamente istruito.

2. Il Comune di Mondolfo, accanto alla ordinaria attività di vigilanza, provvederà ad istituire controlli che avranno cadenza regolare e che verranno effettuati “a campione” sul territorio di propria competenza, al fine di verificare la corretta realizzazione e l’esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché il buono stato di conservazione e di manutenzione, ed il rispetto dei termini di scadenza delle autorizzazioni concesse; il personale preposto procederà alla redazione di un apposito verbale di congruità di installazione, ovvero darà l’avvio all’iter procedurale secondo i termini di legge qualora siano verificate condizioni di abusivismo, irregolarità di installazione od impianto pubblicitario difforme da quello autorizzato. Nel caso si riscontrino tali violazioni, il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso a cura e spese del titolare entro otto giorni dalla notifica del verbale. In caso di inadempienza ulteriore si procede secondo l’iter di legge.

TITOLO VIII

Sanzioni

29. Sanzioni tributarie ed amministrative

1. Per le inadempienze, gli abusi e la non osservanza, parziale o totale delle disposizioni del P.G.I.P., in ragione delle quali possano insorgere denunce per danni alla cosa pubblica, alla proprietà od alle persone, si rimanda alle sanzioni indicate nell’articolo 23 comma 11, 12 e 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, articoli 23, 24 e 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

PARTE VII

Allegati

30. Abaco delle tipologie dei mezzi pubblicitari consentiti nelle zone omogenee

1. Schemi riassuntivi per la realizzazione degli impianti pubblicitari, comprensivi delle indicazioni dimensionali. Ciascuna scheda riporta il numero dell'articolo e del comma del presente Regolamento al quale essa si riferisce.

31. Tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Schemi per la realizzazione degli impianti per esposizione delle pubbliche affissioni.

32. Tipologia delle bacheche

1. Schemi per la realizzazione delle bacheche da installare nel territorio comunale.

33. Ubicazione degli impianti esistenti e progetto di redistribuzione ed integrazione degli impianti per le pubbliche affissioni (per evidenti ragioni di praticità, i materiali che sono enumerati nei commi del presente articolo sono disposti in un apposito raccoglitore a sé stante, allegato al presente Piano e parte integrante dello stesso)

1. Legenda
2. Quadro d'unione
3. Schema di individuazione delle zone omogenee
4. Rilievo planimetrico degli impianti pubblicitari esistenti e progetto della dislocazione degli impianti per pubbliche affissioni, da integrare e rimuovere, dettaglio dei perimetri delle zone omogenee

34. Censimento e schedatura degli impianti esistenti (per evidenti ragioni di praticità, i materiali che sono enumerati nei commi del presente articolo sono disposti in appositi raccoglitori a sé stanti, allegati al presente Piano e parti integranti dello stesso)

1. Elenco delle irregolarità riscontrabili
2. Schedatura individuale degli impianti pubblicitari esistenti

35. Modulo di richiesta per le autorizzazioni

Modulo tipo di richiesta di rilascio di autorizzazione all'installazione di impianto pubblicitario e targhetta di autorizzazione ed identificazione da apporre su ogni mezzo pubblicitario. Il *fac - simile* seguente costituisce traccia del modulo da compilare, da parte del richiedente, onde procedere all'installazione e all'esposizione di un nuovo impianto pubblicitario, anche in sostituzione di altro impianto preesistente. Affinché la richiesta sia considerata inoltrabile, è necessario che al modulo, debitamente compilato, sia allegata tutta la documentazione ivi richiesta; il modulo comprende anche lo schema della targhetta di identificazione da apporre su ogni mezzo pubblicitario.

PARTE VIII

Fase di analisi

36. Analisi territoriale (per evidenti ragioni di praticità, la tavola costituente il materiale di questo articolo è allegata alla separata documentazione in formato A3, parte integrante del presente Piano)

1. Schema di individuazione di alcune peculiarità ed emergenze del territorio comunale.

37. Struttura del territorio sulla base della localizzazione dei mezzi pubblicitari (per evidenti ragioni di praticità, la tavola costituente il materiale di questo articolo è allegata alla separata documentazione in formato A3, parte integrante del presente Piano)

1. Uso del territorio in relazione all'ubicazione degli impianti pubblicitari.

38. Livelli di illuminazione lungo la SS 16 nella zona di Marotta centro (per evidenti ragioni di praticità, la tavola costituente il materiale di questo articolo è allegata alla separata documentazione in formato A3, parte integrante del presente Piano)

1. Illuminazione pubblica e commerciale misurate in funzione della percezione del pedone.